



## CIRCOLARE N. 27

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO X

Roma,

Allegati: 1

OGGETTO: Utilizzo delle disposizioni di bonifico per la  
costituzione dei depositi provvisori presso la  
tesoreria statale.

Alle Amministrazioni centrali e  
periferiche dello Stato

Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Segretariato generale

Corte dei conti  
Segretariato generale

Consiglio di Stato e tribunali  
amministrativi regionali  
Segretariato generale

Consiglio nazionale  
dell'economia e del lavoro  
Segretariato generale

Scuola nazionale  
dell'amministrazione  
Direzione amministrativa

Ragionerie territoriali dello  
Stato nei capoluoghi di regione  
e nelle province di Trento e  
Bolzano

e p.c. Dipartimento  
dell'amministrazione generale,  
del personale e dei servizi  
Direzione dei servizi del tesoro

Banca d'Italia  
Servizio tesoreria dello Stato

## 1. Premessa

La costituzione di depositi provvisori in contanti presso le tesorerie dello Stato può essere effettuata con le diverse tipologie di valori e titoli previste dall'art. 47 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (IST), comprendente, tra le altre, anche il versamento tramite bonifico bancario o postale, secondo le regole fissate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293.

L'introduzione del bonifico per la costituzione dei depositi ha richiesto alcuni adeguamenti tecnici alle procedure di versamento alla tesoreria statale, che sono stati messi a punto dalla Banca d'Italia e che consentiranno, **a partire dal 1° gennaio 2019**, di utilizzare anche questo strumento, divenuto indispensabile anche per i limiti vigenti all'utilizzo del contante.

Tenuto conto delle diverse tipologie di depositi provvisori, la cui casistica si rinviene nell'art. 173 delle IST, il versamento tramite bonifico riguarda, in linea di massima, un'utenza tendenzialmente privata, per il versamento di garanzie per concorrere a procedure di gara, per indire concorsi a premi, per il rilascio di certificati di importazione/esportazione, per ogni altro deposito previsto da disposizioni normative o regolamentari.

La presente circolare è rivolta alle amministrazioni che richiedono la prestazione di garanzie a diverso titolo, tramite la costituzione di un deposito presso la tesoreria statale, affinché possano fornire ai propri utenti le istruzioni necessarie per il versamento con bonifico, e alle Ragionerie territoriali dello Stato<sup>1</sup> istituzionalmente competenti per le operazioni di svincolo (restituzione o incameramento all'Erario).

## 2. Modalità di costituzione del deposito

Le amministrazioni che richiedono la costituzione di depositi a diverso titolo, debbono fornire alla propria utenza le informazioni necessarie da inserire nella disposizione di bonifico, per consentire l'individuazione puntuale dei singoli versamenti e la causale per la quale sono stati effettuati.

In particolare si ritiene necessario segnalare di seguito alcuni aspetti di rilievo, cui le amministrazioni debbono porre la dovuta attenzione nel fornire le istruzioni all'utenza.

---

<sup>1</sup> Si veda l'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, che assegna alle RTS le competenze in materia di restituzione dei depositi provvisori.

*a. IBAN di destinazione*

Per consentire la costituzione di un deposito tramite bonifico la Banca d'Italia ha istituito appositi codici IBAN dedicati, a livello regionale. Si tratta di 21 IBAN riferiti alle tesorerie dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano (l'elenco è allegato alla presente circolare). Le amministrazioni centrali dello Stato debbono pertanto fare riferimento all'IBAN della tesoreria di Roma, mentre le periferiche a quello della tesoreria situata nel capoluogo di regione. Parallelamente, in sede di svincolo del deposito, la richiesta e il relativo nulla-osta da parte dell'amministrazione nel cui interesse è stato effettuato il deposito, debbono essere presentati alla Ragioneria territoriale dello Stato competente: RTS di Roma per i depositi riguardanti le amministrazioni centrali e quelle periferiche della regione Lazio, costituiti presso la tesoreria di Roma; RTS dei capoluoghi di regione, coesistenti con la sede della tesoreria presso cui è stato costituito il deposito, per le altre amministrazioni periferiche secondo la competenza territoriale.

*b. Informazioni relative al versante e all'amministrazione richiedente*

Al fine di assicurare la tracciabilità del versamento nell'intero *iter* di gestione del deposito, è indispensabile che la disposizione di bonifico consenta l'individuazione del depositante, dell'amministrazione cauzionata e dell'oggetto/finalità del deposito stesso.

In considerazione degli specifici format per l'esecuzione del bonifico e dell'esigenza di veicolare le informazioni del versamento in campi strutturati della quietanza di deposito, è necessario quindi riportare nella causale del bonifico quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di **26 caratteri**;
- II. **codice identificativo dell'amministrazione cauzionata** su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. **codice identificativo del versamento** su un numero massimo di **15 caratteri**;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di **16 caratteri** (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In relazione a quanto precede è necessario che le amministrazioni richiedenti il deposito comunichino ai versanti i codici di cui al secondo e terzo gruppo (sub II. e sub III.) in modo che sia inequivocabilmente individuata sia l'amministrazione stessa che la finalità del versamento.

In proposito, si ritiene che ai fini dell'individuazione del codice dell'amministrazione cauzionata vada utilizzato il “**codice univoco ufficio**” (su sei posizioni), disponibile nell'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA)<sup>2</sup>. Per quanto attiene il codice identificativo del versamento dovrà essere individuata una **codifica che contraddistingue l'operazione** (ad es., potrà essere utilizzato il CIG, per la prestazione di garanzie in sede di procedura di gara).

L'adozione di specifici codici da riportare nella causale del bonifico è indispensabile per consentire l'individuazione del versamento in ogni fase di gestione del deposito, sia da parte delle amministrazioni interessate - nelle fasi di acquisizione della ricevuta di bonifico e di rilascio del nulla osta allo svincolo -, sia da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato, in sede di svincolo del deposito stesso, come più ampiamente illustrato nel successivo paragrafo 3.

### *c. Ricevuta di bonifico e quietanza del deposito*

La **ricevuta di bonifico eseguito**, rilasciata dalla Banca del depositante (o da Poste italiane s.p.a.), ha efficacia liberatoria nei confronti di chi è tenuto al deposito<sup>3</sup> e costituisce pertanto il documento che può essere esibito/consegnato all'amministrazione nel cui interesse il deposito è stato effettuato.

La Banca d'Italia, ricevuto il bonifico, emette una quietanza di deposito dematerializzata, che viene resa disponibile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

La ricevuta di bonifico eseguito e la quietanza di deposito dematerializzata riportano entrambe, in apposito campo, il *Transaction reference number* (TRN), codice univoco del versamento, che consente di riconciliare il bonifico effettuato con la costituzione del deposito.

---

<sup>2</sup> Il codice univoco ufficio, disponibile nell'Indice delle pubbliche amministrazioni è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>

<sup>3</sup> Si veda l'art. 1, comma 2, del D.M. 9 ottobre 2006, n. 293.

### 3. Svincolo del deposito

Lo svincolo del deposito (restituzione al depositante o incameramento all'Erario) è istituzionalmente affidato alle Ragionerie territoriali dello Stato dei capoluoghi di regione, coesistenti con la sede della tesoreria presso la quale è stato costituito il deposito.

Le RTS hanno a disposizione sul S. I. Tesoreria le quietanze dematerializzate emesse in sede di costituzione dei depositi e l'informazione relativa all'eventuale registrazione di avvenuto svincolo, totale o parziale.

Per consentire la restituzione dell'importo depositato agli aventi diritto, l'amministrazione nel cui interesse la somma è stata depositata comunica alla RTS il nulla-osta allo svincolo e in quella sede fornisce: copia della ricevuta di bonifico, che permette la riconciliazione del bonifico con la quietanza di deposito tramite il TRN, le informazioni relative alla codifica dell'amministrazione e della finalità del deposito, tutti gli elementi per finalizzare il pagamento.

Le Ragionerie territoriali, pertanto, dovranno porre la dovuta attenzione nel riconciliare la ricevuta di bonifico eseguito con la quietanza di deposito.

Nulla è innovato invece per quanto riguarda le modalità operative dello svincolo, tenuto conto che, non essendo state ancora dematerializzate le disposizioni di svincolo dei depositi, resta valido quanto al riguardo riportato nella circolare RGS 7/2014 e il modello di restituzione allegato alla stessa.

\*\*\*

Si confida nella puntuale applicazione di quanto riportato nella presente circolare e si resta a disposizione per ogni necessario, ulteriore chiarimento in merito.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**ELENCO CODICI IBAN PER LA COSTITUZIONE  
DEL DEPOSITO PROVVISORIO MEDIANTE BONIFICO**

<b>Regione</b>	<b>Capoluogo di Regione/ Provincia Autonoma</b>	<b>IBAN</b>
Piemonte	Torino	IT62U0100003245114400000001
Valle d'Aosta	Aosta	IT55N0100003245120400000001
Lombardia	Milano	IT53I0100003245139400000001
Liguria	Genova	IT36P0100003245140400000001
Trentino Alto Adige	Bolzano	IT95R0100003245210400000001
	Trento	IT46Q0100003245211400000001
Veneto	Venezia	IT76A0100003245224400000001
Friuli Venezia Giulia	Trieste	IT27S0100003245231400000001
Emilia Romagna	Bologna	IT18U0100003245240400000001
Toscana	Firenze	IT16S0100003245311400000001
Umbria	Perugia	IT07U0100003245320400000001
Marche	Ancona	IT46V0100003245330400000001
Lazio	Roma	IT81O0100003245348400000001
Abruzzo	L'Aquila	IT44T0100003245401400000001
Molise	Campobasso	IT35V0100003245410400000001
Campania	Napoli	IT84I0100003245425400000001
Puglia	Bari	IT16X0100003245430400000001
Basilicata	Potenza	IT06X0100003245441400000001
Calabria	Catanzaro	IT94Z0100003245450400000001
Sicilia	Palermo	IT23L0100003245515400000001
Sardegna	Cagliari	IT45A0100003245520400000001

